



Generale di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
SONDIO
Prot. n. 11.86 / 2013
Sondio 25/2/2013

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0031666 - 25/02/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AD UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14
35127 PADOVA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO C/O
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

Oggetto: applicabilità al diritto annuale dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44.- ulteriori precisazioni

Con la nota n. 232590 del 12.11.2012 questa Amministrazione ha chiarito che le disposizioni richiamate in oggetto, relative all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi di importo non superiore a trenta euro, si ritenevano applicabili anche al diritto annuale delle camere di commercio.

In relazione a tale nota sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcune camere di commercio con specifico riferimento alle modalità applicative della stessa disposizione normativa.

In proposito questo Ministero ritiene necessario ricordare che il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legge indicato in oggetto dispone che *'A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta'*



mentre il comma 11, stabilisce che *'La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo'*.

Dalla lettura delle disposizioni appare chiaro che i ruoli emessi dopo il 1° luglio 2012, formati tenendo conto delle vigenti norme in materia di applicazioni delle sanzioni (recidiva, istituto della continuazione ecc.), devono tener conto del disposto di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 sopra richiamato.

Quindi se dall'applicazione delle norme in materia di sanzioni del diritto annuale ne deriva un importo inferiore a € 30,00, per ciascuna annualità di diritto annuale (cioè per ciascun "periodo di imposta"), la camera di commercio non deve procedere all'invio del relativo ruolo all'esattore. Naturalmente tali situazioni dovranno essere tenute presenti ai fini della formazione dei ruoli per gli anni successivi.

La scelta in merito al numero di anni ai quali risalire per la valutazione dei comportamenti dei contribuenti ai fini dell'applicazione del comma 11, sia per la prima applicazione delle norme in questione, sia per gli anni successivi, non può che essere rimessa all'autonoma valutazione delle singole camere di commercio, che potrebbero disciplinare tale aspetto, qualora non lo abbiano già fatto, nel proprio regolamento per l'applicazione delle sanzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)